



COMUNE DI BRESCIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Affidamento del servizio di manutenzione, riparazione  
ed assistenza del parco veicoli del Comune di Brescia  
Periodo 1.2.2017 – 31.1.2020  
CIG 6843637BE6**

## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
1.1	Oggetto e importo dell'appalto	3
1.2	Durata	3
1.3	Controllo delle dichiarazioni sostitutive	3
<b>2.</b>	<b>DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRATTO</b>	<b>4</b>
2.1	Cauzione definitiva	4
2.2	Tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 Legge n.136 del 13.08.2010)	4
2.3	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	4
2.4	Spese contrattuali	5
2.5	Stipulazione del contratto	5
2.6	Decadenza dall'aggiudicazione	5
2.7	Recesso da parte della stazione appaltante	6
2.8	Disdetta del contratto da parte dell'impresa	6
2.9	Subappalto	6
2.10	Risoluzione del contratto	7
2.11	corrispettivo e variazioni dell'importo contrattuale	8
2.12	Fatturazioni e pagamenti	8
2.13	Livelli di servizio e penali	9
2.14	Procedura di applicazione delle penali	10
2.15	Esecuzione in danno	10
2.16	Rifusione danni e rimborsi spese	11
2.17	Cambio denominazione sociale/ trasformazione/fusione	11
2.18	Foro competente	11
2.19	Rinvio normativo	11
2.20	Trattamento dei dati personali	11
2.21	Spese e oneri accessori	12
2.22	Assicurazione	13
<b>3.</b>	<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL SERVIZIO</b>	<b>13</b>
3.1	Norme in materia di sicurezza	13
3.2	Valutazione dei rischi per la sicurezza	14
3.3	Diritto di controllo della Stazione appaltante	14

## **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1. Oggetto e importo dell'appalto**

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di manutenzione, riparazione ed assistenza del parco veicoli del Comune di Brescia, di cui agli elenchi veicoli A) e B) allegati al capitolato speciale d'appalto – scheda tecnica, per il periodo 01.02.2017 - 31.01.2020 - CIG 6843637BE6

L'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad **€ 491.803,28 (oneri fiscali esclusi)** riferito ad entrambi i gruppi di servizi di seguito specificati:

- € 163.934,43 (oneri fiscali esclusi) per i servizi a canone fisso mensile;
- € 327.868,85 (oneri fiscali esclusi) per i servizi a consumo;

A titolo puramente indicativo e non vincolante, sulla base dei dati pregressi, si stima che le prestazioni principali sono quelle di meccanica, elettrauto e revisione, mentre quelle complementari sono quelle di carrozzeria e gommista.

Non sono previsti oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze in quanto non riscontrati. (si veda in allegato Dichiarazione di assenza di interferenze)

**L'affidatario dovrà assicurare a propria cura e spese tutte le attività individuate e descritte nel capitolato speciale – parte tecnica – e in generale tutte le spese riguardanti l'esecuzione del servizio.**

Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto la Stazione appaltante – Comune di Brescia non avesse ancora aggiudicato i servizi per il periodo successivo, l'aggiudicatario sarà obbligato a continuarli per il periodo necessario alla conclusione della procedura di gara e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali o migliorative per l'ente.

La Stazione appaltante applicherà le misure di rinegoziazione delle condizioni contrattuali in relazione ad eventuali convenzioni Consip, o di altri soggetti del mercato elettronico, che dovessero risultare disponibili; in tali ultimi casi la stazione appaltante farà valere l'obbligo di adeguamento alle condizioni previste in dette convenzioni da parte del

### **1.2. Durata**

Il contratto avrà la durata dal 1.2.2017 al 31.1.2020 e comunque dalla data di effettivo avvio del servizio.

### **1.3. Controllo delle dichiarazioni sostitutive**

Il Comune di Brescia potrà procedere al controllo di quanto dichiarato ed autocertificato dai concorrenti per essere ammessi alla gara. In ogni caso prima dell'avvio dell'appalto, si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicataria in sede di gara, anche con riferimento al possesso dei requisiti minimi per la partecipazione.

**Ogni operatore economico che intenda partecipare alla procedura di gara dovrà effettuare la registrazione dei suoi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.**

**La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico/finanziario e tecnico/organizzativo dei concorrenti verrà effettuata attraverso il sistema informatico A.N.A.C. ( Servizi ad accesso riservato – secondo le istruzioni ivi contenute), ai sensi dell'articolo 81, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della Delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e**

**Forniture n. 111 del 20/12/2012.**

**Ciascun operatore economico concorrente deve inserire la documentazione richiesta in forma digitale nell'area specifica dell'A.N.A.C., al fine di generare il proprio "Passoe", che deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa di partecipazione alla gara.**

**In ogni caso rimane l'obbligo per i partecipanti alla gara di presentare la documentazione cartacea come specificato nel Disciplinare di gara.**

In ogni caso si rammenta che tali dichiarazioni (anche del privato) dovranno essere corrispondenti con le relative scritture contabili e fiscali dell'impresa.

Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rese non corrisponda al vero, il Comune di Brescia, fatta salva ogni eventuale azione penale, oltre che ad eventuale diniego di partecipazione a gare future, disporrà immediatamente:

- 1) in corso di gara, all'esclusione immediata del partecipante, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria;
- 2) a seguito dell'aggiudicazione, la decadenza della stessa, cui seguirà l'affidamento del servizio all'impresa che segue in graduatoria, addebitando il maggiore costo del servizio all'impresa esclusa ed incamerando, contestualmente alla decadenza, la cauzione provvisoria/definitiva.

## **2. DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRATTO**

### **2.1 Cauzione definitiva**

La ditta aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto di affidamento, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art.103 del D.lgs 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Venendo per qualsiasi causa a diminuire l'entità della garanzia fideiussoria, l'aggiudicatario deve reintegrarla entro 15 gg, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto di affidamento/concessione per l'inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

La cauzione definitiva sarà svincolata previa acquisizione di Documento unico di regolarità contributiva (DURC) aggiornato.

### **2.2 Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010)**

Le imprese aggiudicatarie assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. si procederà alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010 la parte appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti con i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. Nelle transazioni tra appaltatore e subcontraente, il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura competente per territorio.

### **2.3 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, le imprese aggiudicatarie dovranno attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal vigente Codice di comportamento del Comune di Brescia, che è visionabile sul sito del Comune di Brescia alla sezione:

**Oggetto Gara** Servizio di manutenzione, riparazione ed assistenza del parco veicoli del Comune di Brescia periodo 1.2.2017 . 31.01.2020

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Disposizioni Generali – Atti Generali, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente del settore competente, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni, subiti, compresi quelli relativi all'immagine".

#### **2.4 Spese contrattuali**

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro), senza alcuna esclusione od eccezione.

#### **Rimborso spese di pubblicazione**

In adempimento alle previsioni di cui all'art. 34 comma 35 del D.L. 18.10.2012 n. 179 conv. Con L. 17.12.2012 n. 221, l'impresa aggiudicataria è tenuta entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva al rimborso alla stazione appaltante delle spese per la pubblicazione di bandi/avvisi di cui al comma 11 dell'articolo 216 del D.lgs. 50/2016 Tali spese se dovute saranno analiticamente dettagliate dalla stazione appaltante. A titolo meramente indicativo, si stima tale importo nell'ammontare di € 3.000,00.

#### **2.5 Stipulazione del contratto**

L'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal Servizio Contratti del Comune di Brescia.

Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti comunali, presso il Servizio Contratti del Comune di Brescia.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento di formale stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di revocare o annullare la procedura di gara per motivi di pubblico interesse, di vizi riscontrati ed in caso di intervenuta incompatibilità con le norme in materia di contratti o di finanza pubblica

#### **2.6 - Decadenza dall'aggiudicazione**

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità richieste, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- alla sottoscrizione del contratto nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- al pagamento di tutte le spese contrattuali,

la stessa impresa potrà essere dichiarata decaduta automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante. In tale caso sarà escussa la cauzione provvisoria.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non intenda stipulare il contratto e dia rinuncia espressa, la stessa è dichiarata decaduta automaticamente dall'aggiudicazione. Anche in questo caso, la rinuncia alla sottoscrizione del contratto comporterà l'escussione automatica della cauzione provvisoria.

La decadenza fa sorgere a favore del Comune di Brescia la facoltà di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa.

Sono a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese che il Comune di Brescia dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili.

La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

### **2.7 Recesso da parte della stazione appaltante**

Il Comune di Brescia, prima della firma e qualora ne abbia valido motivo, può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Impresa delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e debitamente giustificate e purché vengano riconosciute e liquidate (secondo quanto offerto ed accettato) le eventuali prestazioni sino a quel momento eseguite.

La stazione appaltante può altresì recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità previste dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare la procedura di gara per motivi di pubblico interesse (compreso il caso di intervenuta incompatibilità con le norme in materia di contratti o di finanza pubblica) e di annullare la stessa procedura per vizi di legittimità.

### **2.8. Disdetta del contratto da parte dell'impresa**

Qualora l'Impresa aggiudicataria dovesse disdire il contratto prima della scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è comunque dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

### **2.9 Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste nell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e comunque non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. Il soggetto affidatario del presente appalto può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parte dei servizi che intende subappaltare;
- dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016
- depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Ente.

## 2.10 Risoluzione del contratto

Nel caso di gravi o ripetute inadempienze, anche in difetto di preventiva applicazione di penalità la Stazione Appaltante avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 del c.c. Le stazioni appaltanti, qualora si ravvisino le circostanze indicate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016, sono tenute alla risoluzione di un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso. La risoluzione del contratto per inadempimento potrà avvenire anche di diritto:

- **ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere**, quando, nel corso del contratto, il Comune accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'impresa aggiudicataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che: trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

L'amministrazione comunale si riserva in ogni caso di risolvere il contratto mediante dichiarazione da trasmettersi con lettera raccomandata/pec, senza necessità di ulteriori adempimenti ai sensi **dell'art. 1456 c.c.**, nei seguenti casi:

- l'apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Appaltatrice o coinvolgimento della stessa a procedure concorsuali;
- la variazione in diminuzione, dei punti assistenza come dichiarato in sede d'offerta;
- la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa;
- il subappalto di frazioni di servizio senza la preventiva e necessaria autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
- l'inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali (art. 2 comma a) D.M. n. 274/97);
- l'interruzione non giustificata del servizio;
- la revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione;
- eventuali gravi e reiterate negligenze nella conduzione del servizio;
- il mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di offerta dall'Impresa;
- la sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Impresa del servizio oggetto del presente capitolato senza che sia stato concordato con l'Amministrazione;
- - per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento.
- la violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010, in quanto applicabili, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente servizio;
- in caso di perdita da parte della società affidataria dei requisiti per l'esecuzione dei servizi che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- eventuali ulteriori inadempienze dell'Aggiudicataria, comportanti penalità, dopo la comminazione di 3 penalità nel corso della durata del contratto e la diffida a adempiere per iscritto;
- l'applicazioni di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo netto contrattuale;
- qualora a seguito degli accessi ed accertamenti nel corso dell'esecuzione previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, l'Amministrazione comunale riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell'informazione prevista all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzia situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico della società aggiudicataria.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune dichiara all'impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

## **CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA (ART.32 D.L. 90/2014).**

A titolo ricognitivo, in modo espresso, si precisa che costituiscono condizioni di risoluzione immediata del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile:

- emersione di ipotesi di corruzione e concussione
- mancata comunicazione della ditta aggiudicataria all'Ente del tentativo di concussione subito risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'Amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione
- si palesino accordi corruttivi tra l'impresa aggiudicataria ed il soggetto aggiudicatore.

### **2.11 Corrispettivo e variazioni dell'importo contrattuale**

Il corrispettivo complessivo a carico del Comune di Brescia è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'impresa aggiudicataria e non può superare l'importo presunto a base di gara .

**Il prezzo di aggiudicazione è fisso e non revisionabile, per l'intero periodo contrattuale.**

**Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto e non può sollevare eccezioni e/o pretendere indennità**

In caso di aumento delle prestazioni, a garanzia la Stazione appaltante procederà alla formalizzazione dei conseguenti atti integrativi con costituzione della cauzione integrativa.

**Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell'Amministrazione, i servizi oggetto del presente capitolato mutino la loro consistenza, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla modifica del servizio per adeguarlo alle nuove condizioni. Nell'ambito di tale variabilità l'Amministrazione si riserva la facoltà di non fruire, in tutto o in parte, di alcune delle prestazioni oggetto del contratto.**

**All'aggiudicatario si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 c. 1 del D.Lgs. 95/2012, conv. in L. 135/2012. In particolare, se a seguito dell'aggiudicazione definitiva, venisse attivata una convenzione quadro da parte di Consip S.p.A. o di ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti), l'aggiudicatario sarà tenuto ad adeguare la propria offerta alle condizioni migliorative di detta convenzione.**

### **2.12 Fatturazione e pagamenti**

In riferimento ai "**servizi a canone fisso mensile**" dovrà essere emessa mensilmente una sola fattura riportante i canoni mensili dei veicoli elencati nell'"Allegato A".

In riferimento ai "**servizi a consumo**" dovrà essere emessa mensilmente una fattura complessiva, dettagliando e riportando obbligatoriamente negli allegati alla fattura, per ciascun veicolo oggetto di intervento, la descrizione, le ore di lavoro impiegate, il costo dei pezzi di ricambio installati, la quantità ed il prezzo unitario dei materiali di consumo. Negli allegati alla fattura dovranno essere messi in evidenza i prezzi delle singole voci listino dei pezzi di ricambio, listini pneumatici e dei materiali di consumo, della manodopera, delle revisioni e lo sconto effettuato coerentemente con l'offerta presentata.

I prezzi per l'esecuzione dei servizi richiesti dal presente capitolato sono quelli specificati nel contratto sottoscritto dalla ditta a seguito dell'affidamento.

I pagamenti delle prestazioni oggetto del presente Capitolato saranno effettuati dal Committente in favore dell'Operatore economico, per i servizi e le prestazioni effettivamente svolti.

**Oggetto Gara Servizio di manutenzione, riparazione ed assistenza del parco veicoli del Comune di Brescia periodo 1.2.2017 . 31.01.2020**

L'importo dovuto alla ditta sarà determinato compiendo le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa all'Appaltante per penalità o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza del contratto.

L'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti del comma 29, lettera b) del DL 190/2014, applicherà il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" che stabilisce che le P.A. che acquistano beni e servizi, versano direttamente all'erario l'IVA addebitata in fattura dal fornitore.

**La fattura PA (fattura elettronica), che è la sola tipologia accettata dal Comune, dovrà essere intestata a "Comune di Brescia –Settore Gare e Appalti – Via Marchetti, 3 – 25126 Brescia" – CF 00761890177, dovrà indicare gli estremi del contratto ed il CIG, seguendo le istruzioni riportate nell'allegato modello "indicazioni tecniche fattura PA" e sarà liquidata entro 30 giorni dalla ricezione previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Codice Univoco dell'ufficio FR4WZY.**

Le ore di lavoro fatturate per gli interventi di riparazione e manutenzione dovranno essere in linea con quanto indicato all'art. 3 della scheda tecnica. Eventuali scostamenti dovranno essere validati dal referente del parco veicoli per il Comune di Brescia.

Qualora dal DURC o da altri eventuali accertamenti d'ufficio emergesse una situazione irregolare nei versamenti contributivi relativi al personale impiegato nell'appalto, il Comune sospenderà il pagamento dei corrispettivi e potrà effettuare gli stessi anche direttamente agli enti previdenziali o assistenziali creditori dell'impresa in posizione irregolare che, in tal caso, nulla potrà eccepire nei confronti del Comune.

**Per la sospensione o il ritardo nel pagamento conseguenti al verificarsi di una delle fattispecie di cui sopra, la ditta affidataria dei servizi non può opporre eccezioni, nè ha titolo a pretendere interessi di ritardato pagamento o di risarcimento di danni.**

**In caso di R.T.I. le fatture saranno liquidate a favore della capogruppo.**

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 30 comma 5, del Dlgs. 50/2016, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

### **2.13. Livelli di servizio e penali**

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Dovrà inoltre attenersi alle prescrizioni contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio, ovvero, violazione delle disposizioni del presente capitolato, non imputabili a cause di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide dall'Amministrazione appaltante, si procederà all'applicazione di penalità.

Il Comune, in caso d'inadempienza di particolare gravità potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto; in tutti i casi, si potrà procedere all'applicazione di una delle seguenti penalità:

- € 100,00** per ogni giorno di ritardo oltre al termine stabilito per mancata comunicazione della diagnosi (art.3 scheda tecnica)
- € 250.00** per ogni giorno di ritardo oltre al termine stabilito per mancata esecuzione del servizio entro il termine prescritto all' art. 3 della scheda tecnica;
- € 800,00** nella misura di cui ai punti precedenti, in caso di mancata esecuzione del servizio; il Comune di Brescia si riserva altresì la facoltà di richiedere la prestazione ad altra impresa, addebitando il maggior costo all'appaltatore
- € 500,00** per ciascuna delle altre violazioni delle norme del presente capitolato.

**Le penali di cui sopra, in caso di reiterazione delle violazioni, saranno comminate con progressione aritmetica**

L'aver riportato più di 3 penalità potrà costituire legittimo motivo per una risoluzione contrattuale oltre a costituire grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

Ove si verificano inadempimenti dell'impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dal Comune, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo annuo.

Qualora l'importo delle penali superi questa percentuale, ovvero, l'inadempienza, l'irregolarità e/o ritardo siano di particolare gravità, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

La gravità delle inadempienze è correlata, sia alle conseguenze da esse derivanti sia al grado di importanza dell'adempimento.

**2.14 Procedura di applicazione delle penali**

Le penalità di cui sopra sono comminate mediante contestazione scritta da parte del Responsabile del Settore Gare e Appalti, indicante i motivi che l'hanno determinata, entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Il soggetto aggiudicatario, ove lo ritenga opportuno, trasmette al Comune le proprie controdeduzioni in forma scritta entro il termine decadenziale di 15 giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione.

Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, il Comune applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta alla ditta affidataria da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra l'Amministrazione comunale e la ditta, e viceversa, dovranno essere effettuate preferenzialmente a mezzo fax o pec.

Le penali saranno comminate con emissione di nota di addebito a valere sui pagamenti più immediati a favore della ditta. In alternativa l'amministrazione comunale ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dall'affidataria che la stessa dovrà prontamente reintegrare.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

In caso di inadempienza l'Amministrazione provvederà ad assicurare il servizio in altro modo, interpellando l'impresa che segue in graduatoria o altra impresa; gli eventuali maggiori oneri subiti dall'Amministrazione Comunale potranno essere posti a carico dell'impresa appaltatrice.

La Stazione appaltante può altresì procedere nei confronti dell'Impresa alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

**L'amministrazione comunale non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni in ognuna delle ipotesi previste.**

**2.15. Esecuzione in danno**

In caso di grave inadempienza sia parziale che totale, ovvero, dichiarata la risoluzione contrattuale per uno dei motivi di cui al precedente articolo, il Comune di Brescia provvederà ad assicurare l'esecuzione del servizio, interpellando l'impresa che segue in graduatoria, o altra operatore.

**Oggetto Gara Servizio di manutenzione, riparazione ed assistenza del parco veicoli del Comune di Brescia periodo 1.2.2017 . 31.01.2020**

All'aggiudicataria saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Comune per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. Il Comune potrà altresì procedere nei confronti dell'aggiudicataria, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

#### **2.16. Rifusione danni e rimborsi spese**

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, il Comune di Brescia potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per servizi già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

#### **2.17. Cambio denominazione sociale / trasformazione / fusione**

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione. **Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.**

#### **2.18 Foro competente**

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente il Foro di Brescia.

#### **2.19 Rinvio normativo**

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella seguente normativa:

- Direttive Comunitarie 23/24/25 del 2014;
- D.Lgs. 50/2016
- Legge e Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni e integrazioni); nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.

#### **2.20 . Trattamento dei dati personali**

In relazione ai dati personali (dati riferiti a persona fisica) trattati, sia nella fase di gara che nella fase di esecuzione del contratto, si informa:

- che i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate dalla normativa ai Comuni, in forma cartacea/manuale e/o con strumenti elettronici/informatici
- che il trattamento viene svolto in osservanza di disposizione di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
- che il conferimento dei dati al Comune è necessario in relazione al procedimento di gara e all'esecuzione del contratto
- che il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l'esclusione dalla gara o la cessazione del rapporto contrattuale
- che l'eventuale comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa
- che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia
- che responsabile del trattamento dei dati raccolti nella fase precedente alla stipulazione del contratto e dei dati raccolti durante l'esecuzione del contratto è il Responsabile del Settore Gare e Appalti D.ssa Nora Antonini.

- che incaricati del trattamento sono i dipendenti ed i soggetti esterni assegnati al predetto Settore
- che il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi
- che i dati trattati possono essere acquisiti dagli interessati o da terzi
- che gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003:
  - il diritto all'ottenimento della conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile (per esigenze di efficacia nell'interesse degli utenti e di economicità, la comunicazione potrà essere sostituita dall'accesso diretto ai dati che li riguardano da parte degli interessati in relazione all'elevato numero dei dati medesimi)
  - il diritto di ottenere l'indicazione:
    - a) dell'origine dei dati personali
    - b) delle finalità e modalità del trattamento
    - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
    - d) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento
    - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
  - il diritto di ottenere:
    - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati
    - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
    - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
  - il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il soggetto aggiudicatario è titolare del trattamento dei dati personali in esecuzione del rapporto contrattuale costituito a seguito della procedura di gara; lo stesso soggetto dovrà designare un proprio responsabile del trattamento dei dati (figura "preposta" al trattamento).

Quest'ultimo nominerà gli incaricati del trattamento ("persone autorizzate a compiere le operazioni di trattamento").

Il trattamento dei dati da parte del soggetto aggiudicatario dovrà avvenire con la massima attenzione rispetto a quanto disposto dal D.lgs.196/2003 (Codice privacy), alle determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali, agli eventuali obblighi di notificazione preventiva o di verifica preventiva con il Garante medesimo ai sensi del predetto Decreto, ed alle misure di sicurezza imposte dalla normativa o specificamente indicate dal Comune.

## **ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO**

### **2.21 Spese e oneri accessori**

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti all'appalto di cui al presente capitolato. Sono perciò a carico dell'Impresa tutte le spese per le attrezzature e i macchinari impiegati nello svolgimento del servizio così come i materiali di consumo e gli attrezzi occorrenti.

**Oggetto Gara** Servizio di manutenzione, riparazione ed assistenza del parco veicoli del Comune di Brescia periodo 1.2.2017 . 31.01.2020

## **2.22 Assicurazione**

Ogni ditta aggiudicataria del servizio è obbligata, ex art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a costituire e consegnare copia della polizza alla stazione appaltante.

Ai sensi di legge la ditta si assume ogni responsabilità derivante dagli adempimenti contrattuali durante l'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. A tal fine l'aggiudicataria, prima di iniziare il servizio, deve dimostrare di aver stipulato polizza di Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti con società assicuratrice. Tale polizza che dovrà avere una durata non inferiore a quella del servizio oggetto del presente appalto, deve prevedere in modo specifico nell'oggetto dell'assicurazione, tutte le attività oggetto del presente bando di gara ivi comprese le attività complementari ed accessorie sia svolte da propri dipendenti sia svolte tramite il regolare utilizzo di personale non dipendente e deve garantire i danni che lo svolgimento di tali attività possano arrecare a terzi ( intesi quali tutte le persone fisiche e giuridiche esclusi solo i dipendenti assicurati all'Inail ed il Legale Rappresentante dell'aggiudicatario) o ai propri dipendenti. La predetta polizza deve prevedere i seguenti massimali assicurati:

- per danni a terzi € 3.000.000,00 per sinistro;
- per danni a dipendenti € 3.000.000,00 per sinistro con un sottolimito di € 1.500.000,00 per singolo dipendente.

Non dovranno essere previsti massimali aggregati annui. La polizza dovrà inoltre prevedere un sottolimito dedicato ai danni da interruzione e/o sospensione delle attività e/o servizi di terzi (ovviamente compresa la stazione appaltante) a seguito di sinistro indennizzabile.. Tale sottolimito non dovrà essere inferiore ad € 300.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Qualora l'aggiudicatario avesse in corso una polizza di Responsabilità Civile terzi e dipendenti ed intendesse utilizzare la predetta polizza per ottemperare agli oneri del presente articolo dovrà chiedere al proprio assicuratore di emettere appendice integrativa nella quale sia precisato tutto quanto previsto dal presente articolo, specificando che il sottolimito per interruzione e/o sospensione di attività o servizi è riservato esclusivamente alla copertura assicurativa del presente servizio .Sia che l'aggiudicatario utilizzi una polizza già in corso (con emissione di appendice come sopra indicato) sia che stipuli nuova polizza, dovrà inoltre essere previsto un impegno dell'assicuratore a comunicare tempestivamente e preventivamente alla Stazione Appaltante tutte le situazioni che possano rendere inefficace la copertura assicurativa in questione (es. mancato pagamento del premio, disdetta data da una delle parti ecc.) nel qual caso l'aggiudicatario si impegna a produrre altra nuova polizza avente tutti i requisiti chiesti dal presente articolo, in sostituzione della precedente.

La polizza non libera l'aggiudicatario delle responsabilità derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e/o dalle obbligazioni liberamente assunte in forza del presente accordo, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale almeno 10 giorni prima della firma del contratto e comunque entro la data di inizio del servizio.

L'amministrazione si riserva di analizzare la polizza e di richiedere eventuali modifiche e integrazioni.

## **3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL SERVIZIO**

### **ARTICOLO 3.1- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

E' fatto obbligo all'aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò, tenuta ad osservare tutte le disposizioni

vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'impresa è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie eventuali attrezzature utilizzate per l'espletamento del contratto, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

L'impresa aggiudicataria deve dimostrare, prima dell'inizio del servizio, che il personale impiegato abbia seguito i corsi di addestramento previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare dal D.M. 10/3/1998 e Decreto 15/7/2003; in caso contrario, entro lo stesso termine, l'aggiudicataria è tenuta all'organizzazione di detti corsi per tutto il personale utilizzato.

L'impresa aggiudicataria specificherà, tramite presentazione dei relativi attestati, i contenuti dei corsi di cui sopra, nonché di eventuali altri corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto e di addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

Ai corsi organizzati dall'impresa, potrà partecipare anche la Stazione appaltante attraverso propri incaricati. A tale scopo l'impresa informerà gli uffici preposti dalla Stazione appaltante circa i giorni e il luogo in cui si terranno corsi e addestramento.

### **ARTICOLO 3.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA**

Con riferimento alla Legge n. 123 del 3/8/2007 e successiva determinazione n. 3/2008 del 5 Marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'AUTORITA' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora ANAC), **si dichiara che i servizi sopra elencati, non prevedono rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza,** per le loro caratteristiche e peculiarità, in quanto svolti presso le sedi dell'affidataria e comunque all'esterno di edifici o strutture comunali. Non è, pertanto, necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze (vedi dichiarazione assenza interferenze).

### **ARTICOLO 3.3 - DIRITTO DI CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

E' facoltà dell'appaltante compiere, **direttamente o mediante esperti esterni**, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune ogni controllo ritenuto necessario per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'impresa aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia.

Il Responsabile del Settore Gare e Appalti  
D.ssa Nora Antonini



**Allegati:** Scheda Tecnica  
All. A elenco veicoli a canone fisso mensile  
All. B elenco veicoli a consumo